

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

PROVINCIA DI NAPOLI

Data Delibera: 10/03/2023

N° Delibera: 2

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

L'anno duemilaventitre addi dieci del mese di Marzo alle ore 12:10 nella sala delle adunanze, previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il consiglio comunale in sessione ordinaria ed in prima convocazione con l'intervento dei consiglieri signori:

N°	Cognome Nome	Qualifica	P/A
1	GAUDIOSO DIONIGI	SINDACO	Presente
2	VACCA ALESSANDRO	PRESIDENTE	Presente
3	BUONO SERGIO	CONSIGLIERE	Presente
4	DI COSTANZO DANIELA	CONSIGLIERE	Presente
5	DI MEGLIO RAFFAELE	CONSIGLIERE	Presente
6	LOMBARDI GEMMA	CONSIGLIERE	Presente
7	MANGIONE EMANUELA	CONSIGLIERE	Presente
8	MATTERA ELVIRA	CONSIGLIERE	Presente
9	MATTERA FRANCESCA	CONSIGLIERE	Presente
10	DI SCALA MARIA GRAZIA	CONSIGLIERE	Presente
11	DI COSTANZO VIRGINIA	CONSIGLIERE	Presente
12	DI IORIO PIERINA	CONSIGLIERE	Presente
13	DI MEGLIO MARIO	CONSIGLIERE	Presente

Presiede l'arch. Alessandro Vacca.

Partecipa alla seduta, con funzioni di assistenza e verbalizzanti, il Segretario comunale Dott.ssa Maria Grazia LOFFREDO..

Il Presidente introduce l'argomento all'odg e relaziona il Responsabile del Settore IV Dott. Luigi Mattera.

Il Dott.Mattera evidenzia che la necessità di ridefinire con maggiore ampiezza le maglie delle garanzie rilasciabili in caso di richiesta di rateizzazione nasce da un' esigenza precisa manifestata da molti operatori all'indomani dell'avvio di procedimenti di revoca delle licenze per mancato pagamento tributi comunali.

Poiché il regolamento nella versione precedente prevedeva soltanto la garanzia fideiussoria o assicurativa bancaria, ai è provveduto ad ampliare le maglie inserendo anche la polizza assicurativa emessa da un intermediario assicurativo iscritto all'IVASS o da un intermediario finanziario iscritto all'albo unico di cui all'art 106 TUB e si è prevista la iscrizione ipotecaria limitando il grado al secondo.

Successivamente alla elaborazione della proposta al fine di ampliare ulteriormente la facoltà di ricorso alla rateizzazione da parte di quegli operatori che in tal modo mostrano di adoperarsi per adempiere, si è pensato di limitare il rating richiesto a quello minimo del paese Italia.

Si apre ampia discussione sulla necessità di contemperare l'interesse dell'Ente alla riscossione con quello degli operatori economici già attinti dalla crisi post Covid a svolgere la propria attività economica per il benessere non solo individuale ma collettivo del Paese.

Il consigliere Mario di Meglio chiede se chi ha contenziosi in corso potrà comunque accedere al rateizzo previsto dal regolamento

Il Responsabile del Settore IV evidenzia che è corretto premiare chi ha sempre pagato e concedere i benefici del rateizzo a chi davvero ne necessita. Ma chiaramente alle condizioni del regolamento la possibilità di rateizzare non sarà preclusa a quegli operatori economici che rinunciando ai contenziosi presentino apposita istanza.

In particolare il consigliere Mario Di Meglio chiarisce che quando questo regolamento fu proposto votò sfavorevolmente perché riteneva che il momento storico non fosse quello giusto; oggi nutre ancora perplessità perché non ci si può permettere di far chiudere delle

attività ma allo stesso tempo, chiarisce, ritiene corretto istituire premialità per chi ha sempre pagato e tenere presente chi invece ha portato avanti contenziosi strumentali.

Il Sindaco fa presente che oggi la TARI è un costo che grava sulla collettività intera e che un operatore che non paga arreca un danno a tutti perché ci sono dei costi fissi che vanno sostenuti. Si pensi ad esempio alla benzina, al traghetto, ma si pensi anche alla quota SAPNA. Sul punto il Sindaco chiarisce che se non si pagano 4 fatture la SAPNA fa slittare il Comune in seconda fascia e ciò significa dovere attendere anche un giorno intero in fila per scaricare. Ciò implica il ricorso a risorse pagate con soldi dei contribuenti che nel frattempo non possono essere impiegate altrove e quindi questo è un costo ed un impatto negativo che va a carico degli altri utenti che invece pagano.

Inoltre si è potuto verificare che a non pagare sono sempre gli stessi contribuenti che non pagavano prima del Covid-19.

Rilevato che non si registrano altri interventi il Presidente pone ai voti l'emendamento nella seguente versione :

"Omissis.... il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante:

- *polizza fidejussoria o assicurativa di Istituto bancario*
- *polizza fidejussoria o assicurativa emessa da un intermediario finanziario o un Confido maggiore iscritto nell'albo unico di cui all'art. 106 del TUB;*
- *polizza assicurativa emessa da un intermediario assicurativo iscritto all'IVASS e che abbia un rating minimo, rilasciato da qualsivoglia agenzia di rating, pari al rating minimo del paese Italia;*
- *iscrizione ipotecaria volontaria, non oltre il secondo grado"*

La votazione ottiene il seguente risultato espresso per alzata di mano dai presenti

Consiglieri presenti: 13

Voti favorevoli: 9

Voti contrari: 0

Astenuti: 4 (Di Scala Maria Grazia, Di Meglio Mario, Di Costanzo Virginia, Di Iorio Pierina)

Successivamente il presidente pone ai voti l'articolo emendato nella seguente versione:

“(Dilazioni di pagamento e compensazioni) Il presente articolo disciplina il procedimento per la concessione di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti per i tributi comunali:

- *siano essi derivanti da avvisi di accertamento, da iscrizione in “ruoli” ordinari o da iscrizione in “ruoli” coattivi;*
- *siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola;*
- *sia nel caso che il pagamento avvenga ordinariamente in un'unica rata sia in più rate.*

Possono essere oggetto di rateazione tutti i tributi comunali. Per i debiti di natura tributaria possono essere concesse, su richiesta motivata del contribuente, impossibilitato ad assolvere l'obbligazione tributaria, dilazioni e/o rateizzazioni dei pagamenti se non vi sono ripetuti inadempimenti relativi a precedenti rateazioni o dilazioni.

In caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata si decade dal beneficio concesso, salvo la possibilità di regolarizzare la rata non pagata nel termine di 20 giorni dalla scadenza della stessa. Tale possibilità è esercitabile, nel corso della rateizzazione, una sola volta.

La rateizzazione del debito sarà effettuata, tenendo conto dell'entità della somma dovuta, con un massimo di 36 rate mensili per importi fino ad € 50.000,00 e fino ad un massimo di 70 rate mensili per importi superiori ad € 50.000,01. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore a € 50.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante:

- *polizza fidejussoria o assicurativa di Istituto bancario*
- *polizza fidejussoria o assicurativa emessa da un intermediario finanziario o un Confido maggiore iscritto nell'albo unico di cui all'art. 106 del TUB;*
- *polizza assicurativa emessa da un intermediario assicurativo iscritto all'IVASS e che abbia un rating minimo, rilasciato da qualsivoglia agenzia di rating, pari al rating minimo del paese Italia;*

- iscrizione ipotecaria volontaria, non oltre il secondo grado.

L'importo delle singole rate non può essere inferiore ad € 50,00 ed è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.

Sulle somme il cui pagamento è stato dilazionato e/o rateizzato si applicano gli interessi nella misura stabilita dalla Legge, in vigore alla data di presentazione all'Ente della richiesta da parte del contribuente.

Gli interessi saranno inclusi nelle rate che potranno essere di importo costante o variabile. Una volta iniziata la procedura di riscossione coattiva, con la notifica dell'ingiunzione fiscale, eventuali dilazioni o rateazioni possono essere concesse (alle condizioni e nei limiti sopra indicati) soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune o dal procuratore incaricato.

Il contribuente che, trovandosi nell'impossibilità di assolvere all'obbligazione tributaria, intende avvalersi della possibilità di dilazione e/o rateazione di cui al presente articolo deve inoltrare specifica e motivata domanda al Servizio Tributi di questo Ente.

La domanda dovrà contenere:

- a) l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
- b) l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, avviso di accertamento, ingiunzione fiscale, ecc.);
- c) la dettagliata motivazione per la quale si chiede la dilazione e/o rateizzazione del debito.

L'istruttoria viene compiuta dal Funzionario incaricato che è responsabile del procedimento. Nel corso dell'istruttoria il Responsabile del Settore verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.

Può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi entro il termine che il Responsabile del Servizio stesso indicherà nell'atto di richiesta.

L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Ciò comporta, inoltre, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato.

Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Responsabile del Servizio Tributi adotta il provvedimento di concessione della dilazione e/o rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.

Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato. L'obbligazione tributaria può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, mediante compensazione tra crediti e debiti aventi anche natura tributaria diversa tra loro, a condizione che il credito sia certo, determinato ed esigibile.

È inoltre consentita la compensazione tra crediti maturati verso l'Ente aventi natura non tributari e debiti aventi natura tributaria, se non espressamente vietato dalla legge.

Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune una dichiarazione contenente i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;*
- il tributo dovuto al lordo della compensazione;*
- l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta;*
- l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.*

Il Responsabile del Tributo istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare.

Il risultato del risconto, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato.

Eventuali compensazioni autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo oggetto di compensazione"

La votazione ottiene il seguente risultato espresso per alzata di mano dai presenti

Consiglieri presenti: 13

Voti favorevoli: 9

Voti contrari: 0

Astenuti: 4 (Di Scala Maria Grazia, Di Meglio Mario, Di Costanzo Virginia, Di Iorio Pierina).

Per l'effetto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto

- il "Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto all'evasione dei tributi locali ai sensi dell'articolo 15ter del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di Conversione 28 giugno 2019, n. 58" approvato con delibera di C. C. n. 15 del 30/09/2019;

- il Regolamento Generale delle Entrate, attualmente vigente, che all'art. 16 prevede "La rateizzazione del debito sarà effettuata tenendo conto dell'entità della somma dovuta con un massimo di 36 rate mensili per importi fino ad € 50.000,00 e fino ad un massimo di 70 rate mensili per importi superiori ad € 50.000,01. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore a € 50.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o assicurativa di primario istituto bancario che copra l'importo totale delle somme dovute per il periodo di rateizzazione o mediante iscrizione ipotecaria volontaria.";

Considerato che la Banca d'Italia ha previsto un elenco di intermediari finanziari iscritti nell'albo unico di cui all'art. 106 del TUB che possono rilasciare garanzie fideiussorie nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni;

Preso atto della difficoltà, legata all'attuale per i contribuenti richiedenti la rateizzazione di importi superiori ad € 50.000,00, di reperire polizze fideiussorie emesse da intermediari finanziari iscritti all'albo unico art. 106 TUB.

Ritenuto

- che tra le attribuzioni del Consiglio Comunale, ai sensi del comma 2, lett. a) dell'art. 42 del D.lgs 267/2000, rientra l'approvazione di regolamenti;

- di dover provvedere alla modifica/integrazione dell'articolo 16 (Dilazioni di pagamento) del Regolamento Generale delle Entrate;

DELIBERA

1) di approvare la modifica/integrazione all'articolo 16 (Dilazioni di pagamento) del Regolamento Generale delle Entrate per la compensazione e rateizzazione di tributi comunali, come risultante dall'emendamento riportato in atti;

2) di dare atto che il nuovo testo del citato articolo 16, così come emendato, è il seguente:

“(Dilazioni di pagamento e compensazioni) Il presente articolo disciplina il procedimento per la concessione di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti per i tributi comunali:

- siano essi derivanti da avvisi di accertamento, da iscrizione in “ruoli” ordinari o da iscrizione in “ruoli” coattivi;

- siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola;

- sia nel caso che il pagamento avvenga ordinariamente in un'unica rata sia in più rate.

Possono essere oggetto di rateazione tutti i tributi comunali. Per i debiti di natura tributaria possono essere concesse, su richiesta motivata del contribuente, impossibilitato ad assolvere l'obbligazione tributaria, dilazioni e/o rateizzazioni dei pagamenti se non vi sono ripetuti inadempimenti relativi a precedenti rateazioni o dilazioni.

In caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata si decade dal beneficio concesso, salvo la possibilità di regolarizzare la rata non pagata nel termine di 20 giorni dalla scadenza della stessa. Tale possibilità è esercitabile, nel corso della rateizzazione, una sola volta.

La rateizzazione del debito sarà effettuata, tenendo conto dell'entità della somma dovuta, con un massimo di 36 rate mensili per importi fino ad € 50.000,00 e fino ad un massimo di 70 rate mensili per importi superiori ad € 50.000,01. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore a € 50.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante:

- polizza fidejussoria o assicurativa di Istituto bancario

- polizza fidejussoria o assicurativa emessa da un intermediario finanziario o un Confido maggiore iscritto nell'albo unico di cui all'art. 106 del TUB;

- polizza assicurativa emessa da un intermediario assicurativo iscritto all'IVASS e che abbia un rating minimo, rilasciato da qualsivoglia agenzia di rating, pari al rating minimo del paese Italia;

- iscrizione ipotecaria volontaria, non oltre il secondo grado.

L'importo delle singole rate non può essere inferiore ad € 50,00 ed è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.

Sulle somme il cui pagamento è stato dilazionato e/o rateizzato si applicano gli interessi nella misura stabilita dalla Legge, in vigore alla data di presentazione all'Ente della richiesta da parte del contribuente.

Gli interessi saranno inclusi nelle rate che potranno essere di importo costante o variabile. Una volta iniziata la procedura di riscossione coattiva, con la notifica dell'ingiunzione fiscale, eventuali dilazioni o rateazioni possono essere concesse (alle condizioni e nei limiti sopra indicati) soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune o dal procuratore incaricato.

Il contribuente che, trovandosi nell'impossibilità di assolvere all'obbligazione tributaria, intende avvalersi della possibilità di dilazione e/o rateazione di cui al presente articolo deve inoltrare specifica e motivata domanda al Servizio Tributi di questo Ente.

La domanda dovrà contenere:

- a) l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;*
- b) l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, avviso di accertamento, ingiunzione fiscale, ecc.);*
- c) la dettagliata motivazione per la quale si chiede la dilazione e/o rateizzazione del debito.*

L'istruttoria viene compiuta dal Funzionario incaricato che è responsabile del procedimento. Nel corso dell'istruttoria il Responsabile del Settore verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.

Può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi entro il termine che il Responsabile del Servizio stesso indicherà nell'atto di richiesta.

L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Ciò comporta, inoltre, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato.

Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Responsabile del Servizio Tributi adotta il provvedimento di concessione della dilazione e/o rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.

Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato. L'obbligazione tributaria può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, mediante compensazione tra crediti e debiti aventi anche natura tributaria diversa tra loro, a condizione che il credito sia certo, determinato ed esigibile.

È inoltre consentita la compensazione tra crediti maturati verso l'Ente aventi natura non tributari e debiti aventi natura tributaria, se non espressamente vietato dalla legge.

Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune una dichiarazione contenente i seguenti elementi:

- *generalità e codice fiscale del contribuente;*
- *il tributo dovuto al lordo della compensazione;*
- *l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta;*
- *l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.*

Il Responsabile del Tributo istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare.

Il risultato del risconto, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato.

Eventuali compensazioni autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo oggetto di compensazione".

3) di dichiarare con separata votazione espressa per alzata di mano che riporta il seguente risultato

Consiglieri presenti: 13

Voti favorevoli: 9

Voti contrari: 0

Astenuti: 4 (Di Scala Maria Grazia, Di Meglio Mario, Di Costanzo Virginia, Di Iorio Pierina)

La seguente deliberazione immediatamente eseguibile.

La seduta si conclude alle ore 12.38

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Dott. ALESSANDRO VACCA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Grazia LOFFREDO.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.
dal 14/03/2023 al 29/03/2023

BARANO D'ISCHIA lì,.....

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Grazia LOFFREDO.

ESECUTIVITA'

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata in data odierna nelle forme all'Albo Pretorio del Comune ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000 alla data della sua adozione.

BARANO D'ISCHIA lì,.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Grazia LOFFREDO.